

RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/554 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2022****relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'aggressione militare russa non provocata e dell'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio 2022, condannate dall'Unione europea con la massima fermezza, l'Unione si trova a fare fronte a un afflusso senza precedenti di persone che fuggono dalla guerra e cercano protezione. Il numero di persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case e sono state costrette a fuggire dall'Ucraina ha raggiunto la cifra approssimativa di quattro milioni.
- (2) Nella comunicazione «Solidarietà europea nei confronti dei rifugiati e di coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina», dell'8 marzo 2022 ⁽¹⁾, la Commissione ha indicato il forte sostegno dell'UE a favore delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, oltre che degli Stati membri che le accolgono. Un sostegno che si concretizza in aiuti umanitari diretti, assistenza di emergenza da parte della protezione civile, aiuti alle frontiere e uno status giuridico chiaro che consente a coloro che fuggono dalla guerra di ricevere protezione immediata nell'UE.
- (3) Con la comunicazione «Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle esigenze», del 23 marzo 2022 ⁽²⁾, la Commissione ha stabilito misure di sostegno alle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, mirate anche a garantire a tali persone l'effettivo godimento dei loro diritti. Oltre alle misure immediate volte a dare rifugio, aiuti umanitari e accesso all'assistenza sanitaria a tali persone, sono state decise iniziative finalizzate alla loro rapida integrazione nei paesi ospitanti e al loro accesso all'istruzione, all'alloggio e all'occupazione. Autorità governative, ONG e volontari negli Stati membri, in particolare nei paesi di primo ingresso (Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria), ma anche in quelli di destinazione finale, stanno facendo tutto il possibile per fornire sostegno e protezione alle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio ⁽³⁾, con cui è stato attivato il meccanismo di protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, conferisce alle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina uno status giuridico chiaro al loro arrivo nell'Unione europea. La protezione temporanea, che viene concessa inizialmente per un anno, è rinnovabile automaticamente due volte, ognuna per una durata di sei mesi. Comprende il permesso di soggiorno, il sostegno sociale e l'assistenza sanitaria, nonché l'accesso all'alloggio, all'istruzione e all'occupazione.
- (5) In base all'articolo 12 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri devono consentire alle persone che godono della protezione temporanea di esercitare «qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione», nonché di partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Solidarietà europea nei confronti dei rifugiati e di coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina» [COM(2022) 107 final].

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l'Europa si prepara a rispondere alle esigenze» [COM(2022) 131 final].

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

- (6) Il diritto di accesso al mercato del lavoro è un aspetto fondamentale della protezione temporanea. L'esperienza dimostra che i cittadini di paesi terzi, in particolare se rifugiati, si trovano spesso ad accettare lavori che si collocano al di sotto del loro livello di qualifica ⁽⁵⁾. L'istituzione di un meccanismo di riconoscimento semplice e rapido contribuisce in misura notevole a fare in modo che le persone che godono della protezione temporanea possano svolgere professioni corrispondenti alla loro qualifica. Ciò facilita la loro integrazione e permette un migliore utilizzo delle loro competenze, a vantaggio sia dell'individuo che della comunità ospitante. In questo modo, inoltre, le persone in questione acquisiscono esperienza e competenze specifiche durante il periodo di protezione temporanea, che costituiranno un valore aggiunto per le loro qualifiche una volta fatto rientro nel paese di origine.
- (7) Il piano d'azione 2021-2027 della Commissione sull'integrazione e l'inclusione ⁽⁶⁾ riconosce che agevolare il riconoscimento delle qualifiche acquisite nei paesi terzi e aumentarne la comparabilità con le qualifiche dell'UE è fondamentale per un'inclusione più rapida e più equa dei rifugiati e dei migranti nel mercato del lavoro. Oltre a ciò, riconosce anche che molti migranti e rifugiati in possesso di un titolo di studio elevato, in particolare donne, sono sovraqualificati per il lavoro che svolgono, con la conseguente possibilità che le loro competenze perdano di valore. Il piano d'azione incoraggia gli Stati membri ad attuare procedure rapide, eque, trasparenti e a prezzi accessibili per il riconoscimento delle qualifiche straniere.
- (8) Se uno Stato membro ha scelto di regolamentare una determinata professione ⁽⁷⁾, le persone che godono di protezione temporanea dovranno ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali per poter svolgere attività regolamentate di lavoro dipendente o autonomo nell'ambito di tale professione. A seconda dello Stato membro ciò può riguardare, ad esempio, diversi gruppi di professioni sanitarie, didattiche, giuridiche, sociali o artigiane. Il riconoscimento delle qualifiche professionali dei cittadini di paesi terzi avviene a livello nazionale, in applicazione del diritto e delle procedure dello Stato membro ospitante, a meno che non si applichino accordi internazionali.
- (9) Per le professioni non regolamentate non vigono invece prescrizioni di legge in materia di occupazione, e tali professioni possono essere disciplinate in un modo che varia da molto specifico a molto generico. Per queste professioni non sussistono ostacoli normativi all'assunzione di persone le cui qualifiche non siano state riconosciute, né è prevista un'unica determinata procedura per il riconoscimento delle qualifiche ai fini dell'accesso ad esse ⁽⁸⁾.
- (10) Alcuni Stati membri e alcune regioni registrano carenze per varie professioni nell'ambito degli ecosistemi industriali ⁽⁹⁾, anche per quanto riguarda diverse professioni regolamentate. Il riconoscimento delle qualifiche professionali può contribuire ad affrontare alcune di queste carenze e a conseguire un maggiore equilibrio del mercato del lavoro.
- (11) Al riconoscimento delle qualifiche professionali dovrebbe affiancarsi un quadro che possa consentire nella pratica l'esercizio delle professioni, nonché di evitare gli ostacoli burocratici e di fornire consulenza a quanti ne necessitano.
- (12) Certo, il riconoscimento delle qualifiche non sarà in cima alle priorità delle persone in fuga dalla guerra. Nondimeno, è importante che siano fornite indicazioni e informazioni basilari, affinché le persone ne dispongano quando ne avranno poi necessità. A fornire informazioni, oltre agli Stati membri, è anche la Commissione, che ha realizzato il sito web «Solidarietà dell'UE con l'Ucraina» ⁽¹⁰⁾.

⁽⁵⁾ OCSE (2019), *Ready to Help?: Improving Resilience of Integration Systems for Refugees and other Vulnerable Migrants* (Pronti ad aiutare? Migliorare la resilienza dei sistemi d'integrazione per i rifugiati e gli altri migranti in condizioni di vulnerabilità), pubblicazione dell'OCSE, Parigi, <https://doi.org/10.1787/9789264311312-en>.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027» [COM(2020) 758 final].

⁽⁷⁾ In conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, per «professione regolamentata» si intende: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

⁽⁸⁾ <https://www.enic-naric.net/non-regulated-professions.aspx>

⁽⁹⁾ È stata ad esempio segnalata carenza di idraulici, infermieri professionali, saldatori, ingegneri civili, medici generici, muratori, elettricisti, contabili e conciatetti. Cfr. Autorità europea del lavoro (2021), *Report on Labour Shortages and Surpluses* (Relazione sulle carenze e sulle eccedenze di manodopera), novembre 2021 (<https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-12/2021%20Labour%20shortages%20%20surpluses%20report.pdf>).

⁽¹⁰⁾ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it.

- (13) La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 stabilisce che, oltre che ai cittadini ucraini, gli Stati membri devono applicare la protezione temporanea, o la protezione adeguata prevista dal diritto nazionale, anche ai cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina in grado di dimostrare di essere stati residenti legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, disponendo di un permesso di soggiorno permanente. La Commissione incoraggia pertanto gli Stati membri ad applicare la presente raccomandazione, per quanto possibile ai sensi del diritto nazionale, non soltanto a coloro che godono della protezione temporanea, ma anche alle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina che beneficiano di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, conformemente a tale decisione.
- (14) La direttiva 2005/36/CE⁽¹⁾ non si applica ai cittadini di paesi terzi, nemmeno a quanti fra essi godono della protezione temporanea. Essa contiene norme riguardanti il riconoscimento delle qualifiche acquisite in paesi terzi da cittadini dell'UE. Impone agli Stati membri l'obbligo di non riconoscere alcuna qualifica, di cui cittadini dell'UE o cittadini di paesi terzi sono in possesso, relativa alle professioni indicate al titolo III, capo III, a meno che non siano soddisfatte le condizioni minime di formazione stabilite in tale capo. Queste professioni sono: medico, medico specialistico in determinati settori, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto. Laddove i professionisti che fuggono dall'aggressione russa non posseggano questi requisiti minimi di formazione, è fondamentale individuare soluzioni che possano permettere loro di conseguire le competenze mancanti o di integrarsi adeguatamente e rapidamente nel mercato del lavoro.
- (15) La situazione attuale è caratterizzata da un rapido afflusso di un numero molto elevato di persone, molte delle quali possono essere ben qualificate. I sistemi e le procedure di riconoscimento ormai consolidati negli Stati membri possono non essere in grado di gestire contemporaneamente così tante domande. In particolare, le autorità competenti degli Stati membri ospitanti potrebbero non riuscire a valutare ciascuna di esse caso per caso e a eseguire per ognuna un'analisi dettagliata.
- (16) Informazioni sulle qualifiche ucraine, sul sistema delle qualifiche ucraino e sul quadro delle qualifiche ucraino sono fondamentali per consentire agli Stati membri di razionalizzare i processi e valutare rapidamente le domande di riconoscimento delle qualifiche.
- (17) L'Ucraina fa parte dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, istituito nell'ambito del processo di Bologna. Il processo di Bologna rende più coerenti i sistemi di istruzione superiore nella regione europea e promuove il riconoscimento equo e trasparente delle qualifiche. Uno dei suoi obiettivi principali è di sostenere la mobilità del personale e degli studenti. I paesi partecipanti al processo di Bologna hanno deciso di garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche a fini accademici. Le norme sul riconoscimento dei titoli di istruzione superiore, sia a fini professionali che per il proseguimento degli studi, sono stabilite dalla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea (Convenzione di Lisbona)⁽²⁾, di cui sono parti tutti gli Stati membri (tranne la Grecia) come pure l'Ucraina e altri paesi terzi.
- (18) La rete ENIC-NARIC (rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea) ha sviluppato il progetto Q-entry di Erasmus+, una banca dati che contempla gli Stati membri e paesi terzi e fornisce informazioni sui titoli di studio che danno accesso all'istruzione superiore. La banca dati contiene informazioni sulle qualifiche ucraine e può essere utilizzata a sostegno del processo di riconoscimento per le persone che godono della protezione temporanea.
- (19) Gli Stati membri possono incontrare il problema che i richiedenti non sono in grado di fornire i titoli di formazione. Le persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina potrebbero essere state costrette a lasciare il paese senza la documentazione originale delle qualifiche. L'articolo VII della Convenzione di Lisbona obbliga le parti ad adottare tutte le misure possibili e ragionevoli, nell'ambito del proprio quadro giuridico e in conformità con lo stesso, per elaborare modalità alternative di valutazione delle qualifiche dei rifugiati nelle situazioni in cui tali qualifiche non possano essere provate da documenti che le certifichino. La raccomandazione sul riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati sulla base della Convenzione di Lisbona e memorandum esplicativo⁽³⁾ fornisce ulteriori orientamenti su come gli Stati membri dovrebbero procedere in questa situazione per attuare correttamente l'articolo VII della Convenzione.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

⁽²⁾ <https://www.coe.int/en/web/higher-education-and-research/lisbon-recognition-convention>.

⁽³⁾ <https://rm.coe.int/recommendation-on-recognition-of-qualifications-held-by-refugees-displ/16807688a8>.

- (20) L'Ucraina è uno dei paesi partner di lunga data della Fondazione europea per la formazione professionale. La Fondazione europea per la formazione professionale ha creato una raccolta di risorse ⁽¹⁴⁾ per sostenere il riconoscimento delle qualifiche, delle competenze e degli studi conseguiti in Ucraina. La raccolta di risorse comprenderà informazioni e documenti quali relazioni e valutazioni sulle qualifiche ucraine, informazioni sul sistema e sul quadro delle qualifiche ucraini e informazioni sul sistema di istruzione e formazione ucraino più in generale. Includerà inoltre studi e analisi del mercato del lavoro, relazioni di progetto, punti di contatto e link a siti web correlati, come le banche dati sulle qualifiche. Vi saranno condivise anche risorse sviluppate nell'ambito del programma Erasmus+ dai centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), quali ad esempio il progetto Scand-D, che conta oltre 300 diplomi ucraini. La raccolta di risorse fornirà collegamenti a banche dati e informazioni pertinenti sul sistema di istruzione superiore ucraino e sulle relative qualifiche accademiche, disponibili sul portale «Your Europe» ⁽¹⁵⁾ e sul sito web della rete ENIC-NARIC ⁽¹⁶⁾.
- (21) Lo strumento eTranslation sviluppato dalla Commissione è stato adattato per aggiungere l'ucraino alle lingue disponibili. È possibile anche la traduzione dal russo, che può essere utile dato che molti professionisti in Ucraina hanno conseguito i loro diplomi in russo. Lo strumento consente il riconoscimento del testo contenuto nelle immagini o nelle scansioni di documenti (riconoscimento ottico dei caratteri, OCR). Ciò permetterà alle autorità competenti di risparmiare tempo e accelerare i processi.
- (22) Vi è una domanda sempre più elevata di operatori sanitari per soddisfare le esigenze immediate delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Professionisti qualificati provenienti da ambiti diversi nel settore dell'assistenza sanitaria potrebbero contribuire al soddisfacimento di tali esigenze. Occorre rivolgere un'attenzione particolare alla pediatria e alle relative specializzazioni mediche in considerazione dell'elevato numero di bambini tra le persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, come pure ai servizi di salute mentale, in quanto le persone che fuggono dalla guerra potrebbero aver subito gravi esperienze traumatiche. La barriera linguistica non dovrebbe ostacolare la cura immediata di tali persone per attenuare i danni. Nei casi in cui la comunicazione orale diretta è fondamentale per il rafforzamento della fiducia e il buon esito della cura, il servizio necessario potrebbe essere fornito da professionisti che parlano ucraino.
- (23) Durante la crisi COVID-19 la Commissione ha pubblicato una nota orientativa riguardante il riconoscimento degli operatori sanitari con titoli di paesi non appartenenti all'UE/EFTA ⁽¹⁷⁾.
- (24) Dato il numero di bambini fuggiti dall'Ucraina durante la guerra, vi è una forte domanda di insegnanti che parlano ucraino e che possono aiutare questi bambini a inserirsi nelle scuole e ad acquisire una routine regolare il prima possibile. Gli esperti hanno sottolineato l'importanza di una routine scolastica per i bambini, in quanto può fornire un supporto emotivo in un periodo di sconvolgimento e paura ⁽¹⁸⁾. È fondamentale garantire che i governi e le altre autorità dispongano delle risorse e della capacità necessarie per fornire sia agli sfollati sia alle popolazioni locali l'accesso a un'educazione completa, equa e di qualità. Questo vale a tutti i livelli: dall'educazione e cura della prima infanzia all'istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore. Le autorità dovrebbero avvalersi al meglio degli insegnanti e degli altri educatori presenti tra gli sfollati per conseguire questo obiettivo e promuovere la consapevolezza interculturale all'interno del sistema scolastico di accoglienza ⁽¹⁹⁾. Può essere preso in considerazione l'insegnamento a distanza se non sono disponibili opzioni per l'insegnamento in aula. La piattaforma School Education Gateway di Erasmus+ fornisce accesso a materiale di supporto, documenti di orientamento e risorse didattiche per gli insegnanti e altro personale, anche in lingua ucraina.
- (25) Una decisione della Commissione del 19 marzo 2007 ha istituito il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽²⁰⁾ al fine, tra l'altro, di avviare una cooperazione fra le autorità degli Stati membri e la Commissione sulle questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali. Gli Stati membri potrebbero aver già sviluppato ampi sistemi per la valutazione e il riconoscimento delle qualifiche di paesi terzi. Tale gruppo

⁽¹⁴⁾ <https://www.etf.europa.eu/en/education-and-work-information-ukrainians-and-eu-countries/education-and-work-eu-support-ukraine>.

⁽¹⁵⁾ https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_it.htm.

⁽¹⁶⁾ <https://www.enic-naric.net/ukraine.aspx?srcval=ukraine>.

⁽¹⁷⁾ Comunicazione della Commissione «Orientamenti sulla libera circolazione degli operatori sanitari e sull'armonizzazione minima della formazione in relazione alle misure di emergenza legate alla COVID-19: raccomandazioni relative alla direttiva 2005/36/CE» (GU C 156 dell'8.5.2020, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ UNHCR (2011), *Refugee Education: A Global Review*, <https://www.unhcr.org/4fe317589.pdf>.

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Vivere in dignità: dalla dipendenza dagli aiuti all'autonomia — Sfollamenti forzati e sviluppo» [COM(2016) 234 final].

⁽²⁰⁾ Decisione della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38).

può fungere da forum in cui la Commissione e gli Stati membri mantengono un dialogo continuo per il monitoraggio dell'efficace attuazione della presente raccomandazione. Ai fini dell'efficace attuazione delle raccomandazioni qui formulate è fondamentale il coinvolgimento dei rappresentanti delle persone in fuga dall'aggressione russa, delle autorità competenti ucraine e della società civile.

- (26) La Commissione può fornire agli Stati membri, su loro richiesta, consulenza mirata nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico per attuare queste raccomandazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

ORGANIZZAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DELLE PERSONE CHE GODONO DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA

1. La Commissione incoraggia gli Stati membri a garantire che i professionisti che godono della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE possano accedere a posti di lavoro corrispondenti al loro livello di qualifica facendo affidamento su un sistema efficiente, rapido e ben funzionante di riconoscimento delle loro qualifiche professionali. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a stimare il numero previsto di professionisti in entrata in modo da assicurarsi di disporre di capacità sufficienti per trattare le domande di riconoscimento.
2. La Commissione raccomanda agli Stati membri di emettere rapidamente le loro decisioni di riconoscimento per i professionisti in entrata che godono della protezione temporanea. Qualora vi siano differenze significative tra la formazione acquisita nel paese di origine di un professionista e la formazione richiesta per la stessa attività nello Stato membro ospitante, gli Stati membri dovrebbero decidere il prima possibile sull'imposizione di eventuali misure compensative, e sono incoraggiati a farlo entro un mese dalla presentazione della domanda di riconoscimento da parte del richiedente.
3. La Commissione raccomanda agli Stati membri di ridurre al minimo le formalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati a:
 - velocizzare il processo istituendo procedure accelerate per il trattamento delle domande dei professionisti che godono della protezione temporanea;
 - garantire che siano richiesti solo documenti essenziali;
 - accettare forme di prova diverse dai documenti originali (ad esempio copie digitali);
 - rinunciare a determinati requisiti, ad esempio evitando di richiedere le traduzioni certificate;
 - ridurre o eliminare i costi, quali le tasse per la presentazione della domanda, ove possibile.In caso di dubbi sull'autenticità della qualifica, la verifica dovrebbe essere rapida ed efficiente. A tal fine possono essere utilizzati strumenti digitali come FRAUDOC — *Guidelines on Diploma Mills and Document Fraud for Credential Evaluators* ⁽²¹⁾.
4. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad adottare un approccio flessibile nel trattamento dei professionisti in entrata che godono della protezione temporanea, cosicché un numero elevato di casi sia trattato in tempi brevi con esito positivo. Gli Stati membri dovrebbero in particolare considerare la possibilità di verificare le qualifiche dei professionisti solo qualora sia essenziale e dovrebbero eliminare le restrizioni e i requisiti che non sono assolutamente necessari. La Commissione ricorda agli Stati membri ospitanti che sono autorizzati, ma non obbligati, a verificare le qualifiche dei professionisti per i quali non esistono requisiti minimi di formazione armonizzati.
5. La Commissione incoraggia gli Stati membri a individuare le situazioni in cui non è essenziale una valutazione approfondita delle domande di riconoscimento, in particolare nei casi in cui lo Stato membro abbia precedentemente valutato la qualifica per una determinata professione e non sussistano seri dubbi circa la sua equivalenza con le qualifiche comparabili nello Stato membro ospitante. Se una valutazione precedente ha avuto esito positivo, la valutazione approfondita non dovrebbe essere necessaria.
6. La Commissione esorta gli Stati membri a garantire una procedura di riconoscimento rapida ed efficiente anche quando sia necessaria una valutazione approfondita delle qualifiche. In tali casi la valutazione dello Stato membro ospitante potrebbe seguire un approccio analogo a quello del regime generale di riconoscimento a norma della direttiva 2005/36/CE.

⁽²¹⁾ <http://www.cimea.it/it/progetti-in-evidenza/fraudoc/fraudoc-project.aspx>.

AGEVOLAZIONE DEL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO PER LE PERSONE CHE GODONO DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA

7. La Commissione raccomanda agli Stati membri di promuovere procedure rapide, flessibili ed efficienti per il riconoscimento accademico da parte delle istituzioni competenti.
8. La Commissione raccomanda agli Stati membri di riconoscere automaticamente i titoli di istruzione superiore ucraini che soddisfano tutti i requisiti stabiliti dal processo di Bologna.
9. La Commissione raccomanda agli Stati membri di fornire ulteriore sostegno ai centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (NARIC), al fine di garantire che dispongano delle risorse e delle capacità necessarie per gestire un maggior numero di domande di riconoscimento e di consentire loro di offrire sostegno, orientamento e formazione ai valutatori di credenziali.
10. La Commissione raccomanda che, per quanto possibile e in linea con il diritto nazionale, una decisione di riconoscimento adottata in uno Stato membro dovrebbe essere accettata in altri Stati membri.

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E UTILIZZO DI STRUMENTI ELETTRONICI

11. La Commissione raccomanda agli Stati membri di fornire ai rispettivi servizi di prima linea informazioni adeguate e semplici in ucraino sulle procedure di riconoscimento all'interno del loro territorio. Le informazioni, incentrate in particolare sulla spiegazione delle differenze tra l'Ucraina e il paese ospitante, dovrebbero essere disponibili anche in formato digitale e adattate alle esigenze e alla situazione delle persone in arrivo dall'Ucraina.
12. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad avvalersi dello strumento eTranslation ⁽²²⁾ quale mezzo per accelerare i processi di riconoscimento. Ove possibile, dovrebbe essere sufficiente la traduzione automatica.
13. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad essere trasparenti tra di loro e nei confronti della Commissione, nonché a condividere le eventuali informazioni di cui dispongano sulle qualifiche ucraine e sul sistema di istruzione ucraino. La Fondazione europea per la formazione professionale ha creato, su richiesta della Commissione, una raccolta di risorse sulle qualifiche ucraine in cui le informazioni possono essere condivise.

GESTIONE DI INFORMAZIONI INCOMPLETE RELATIVE ALLE QUALIFICHE

14. La Commissione incoraggia gli Stati membri, nei casi in cui manchino le attestazioni delle qualifiche, a verificare dapprima se sia possibile ottenere dalle autorità ucraine una conferma affidabile delle qualifiche conseguite. Per agevolare tale processo, la Commissione collaborerà con gli Stati membri, di concerto con le autorità ucraine e gli organismi competenti per il rilascio delle qualifiche, affinché sia confermata la documentazione mancante delle qualifiche; valuterà inoltre se sia possibile ricorrere alle credenziali digitali europee per l'apprendimento ⁽²³⁾ per rilasciare nuovamente in formato digitale la documentazione delle qualifiche a tale scopo.
15. La Commissione ricorda agli Stati membri che, qualora non sia possibile una soluzione alternativa, il «Passaporto europeo delle qualifiche dei rifugiati» ⁽²⁴⁾, elaborato dal Consiglio d'Europa di concerto con i relativi partner, fornisce una valutazione dei titoli di studio post-secondari sulla base della documentazione disponibile e di un colloquio strutturato. Sebbene non costituisca di per sé un atto di riconoscimento formale, tale passaporto delle qualifiche contribuisce alla valutazione delle qualifiche che un rifugiato probabilmente possiede e può inoltre essere applicato anche alle persone che godono della protezione temporanea. Si potrebbe valutare l'impiego anche di altri strumenti, quali il passaporto delle qualifiche elaborato dall'UNESCO ⁽²⁵⁾, e di sistemi analoghi sviluppati nell'ambito del programma Erasmus+ (ad esempio il pacchetto di strumenti REACT — Rifugiati e riconoscimento) ⁽²⁶⁾.

⁽²²⁾ https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-ettranslation_en.

⁽²³⁾ <https://europa.eu/europass/it/europass-digital-credentials>. Le credenziali digitali europee recano un sigillo elettronico e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73). Dovrebbero quindi essere accettate come prova del possesso di una qualifica.

⁽²⁴⁾ <https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications>.

⁽²⁵⁾ <https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/qualifications-passport>.

⁽²⁶⁾ https://www.nokut.no/globalassets/nokut/artikkelbibliotek/utenlandsk_utdanning/veiledere/toolkit_for_recognition_of_refugees_qualifications.pdf. Cfr. anche il progetto REACT (REACT – Rifugiati e riconoscimento | Nokut)

REQUISITI SPECIFICI PER DETERMINATE PROFESSIONI

16. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad esaminare le modalità con cui le persone che godono della protezione temporanea possano, se del caso, essere impiegate nei servizi sanitari, anche:
 - individuando le buone pratiche in base alle quali i cittadini di paesi terzi possono partecipare a programmi accelerati nel settore delle professioni sanitarie per agevolare l'esercizio di tali professioni;
 - valutando la fattibilità della creazione di strutture sanitarie extraterritoriali in cui il personale sanitario che gode della protezione temporanea possa curare persone sfollate dall'Ucraina (ad esempio ospedali da campo ucraini gestiti sul territorio di uno Stato membro);
 - valutando i programmi di formazione ucraini per le professioni mediche e, ove possibile, sviluppando programmi di breve durata per il miglioramento del livello delle competenze al fine di rispettare gli standard minimi di formazione richiesti per determinate professioni.
17. Per i professionisti in possesso di qualifiche che non soddisfano i requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva 2005/36/CE, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad applicare lo stesso approccio adottato, durante la crisi COVID-19, nella nota orientativa riguardante il riconoscimento degli operatori sanitari con titoli di paesi non appartenenti all'UE/EFTA. Gli Stati membri possono comunque consentire alle persone che godono della protezione temporanea di svolgere determinate attività con uno status diverso rispetto a quello di un membro a pieno titolo della professione. Ad esempio, un infermiere qualificato di un paese terzo la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione può essere autorizzato a lavorare come assistente sanitario.
18. La Commissione invita gli Stati membri ad esaminare modalità diverse per far sì che gli insegnanti e gli altri professionisti del settore dell'istruzione possano accedere prontamente al pertinente settore di attività, ad esempio:
 - impiegando persone che godono della protezione temporanea, e che hanno acquisito la qualifica professionale di insegnante in Ucraina, in scuole in cui sono stati collocati minori in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina;
 - offrendo una formazione linguistica ai professionisti dell'insegnamento;
 - assegnando insegnanti che parlano ucraino alle scuole che presentano capacità aggiuntive e carenza di insegnanti;
 - modificando rapidamente i contratti degli insegnanti in possesso di una qualifica professionale acquisita in Ucraina, che sono stati assunti temporaneamente come insegnanti di sostegno nei paesi ospitanti, in contratti per insegnanti qualificati, una volta ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale;
 - aiutando gli insegnanti in formazione che godono della protezione temporanea ad accedere all'istruzione e alla formazione per insegnanti nei paesi ospitanti.
19. La Commissione invita gli Stati membri ad agevolare l'assunzione di personale docente che gode della protezione temporanea ai fini dell'impiego in strutture che offrono servizi formali di educazione e cura della prima infanzia, come centri per l'infanzia e asili nido, e in strutture informali, come i «play hub», tenendo conto dell'ampia varietà di queste professioni in tutta Europa.
20. La Commissione sottolinea che le misure volte ad agevolare l'assunzione di professionisti del settore dell'istruzione e dell'insegnamento che godono della protezione temporanea devono tenere conto delle disposizioni nazionali in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù.

AGEVOLAZIONE DELL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI REGOLAMENTATE

21. La Commissione incoraggia gli Stati membri a garantire che i professionisti possano esercitare la loro professione al fine di accedere al mercato del lavoro dopo aver ottenuto il riconoscimento delle loro qualifiche professionali, senza inutili ostacoli amministrativi e con il sostegno di cui necessitano.
22. La Commissione raccomanda agli Stati membri di non introdurre né mantenere alcun obbligo per le imprese di dimostrare di non poter assumere un cittadino dell'UE prima di impiegare una persona che gode della protezione temporanea.

23. La Commissione raccomanda agli Stati membri di garantire che siano valutate e prese in considerazione tutte le pertinenti abilità e competenze delle persone che godono della protezione temporanea, indipendentemente dal fatto che siano state acquisite attraverso l'apprendimento formale, informale o non formale. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad aiutare le persone a registrare le loro competenze e qualifiche, anche fornendo un sostegno individuale. Per agevolare la raccolta e la valutazione di abilità e competenze, è possibile avvalersi di Europass ⁽²⁷⁾ e dello strumento europeo di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi ⁽²⁸⁾.
24. La Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare misure volte ad agevolare l'esercizio delle professioni per le persone che godono della protezione temporanea e che non conoscono o conoscono in modo limitato la lingua del paese ospitante, ad esempio corsi di lingua o modalità per esercitare la loro professione sotto una supervisione o in un contesto in cui la conoscenza della lingua del paese ospitante non è necessaria.

SEGUITO DA DARE ALLE MISURE PROPOSTE

25. La Commissione invita gli Stati membri a collaborare strettamente con le autorità ucraine, i rappresentanti della società civile ucraina, compresa la diaspora ucraina, e la Commissione al fine di sostenere soluzioni pratiche per il riconoscimento delle qualifiche e l'agevole integrazione nel mercato del lavoro delle persone che godono della protezione temporanea.
26. La Commissione organizzerà e coordinerà apposite riunioni in seno al gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che si riunirà periodicamente per discutere e scambiare pratiche nazionali riguardo a questa tematica. La Commissione inviterà a tali riunioni i rappresentanti delle autorità ucraine competenti. Saranno inoltre organizzati dibattiti e apprendimento tra pari in altre strutture pertinenti, quali i gruppi di lavoro per il quadro dello spazio europeo dell'istruzione e la rete dei centri di informazione sul riconoscimento accademico (ENIC-NARIC).
27. La Commissione invita gli Stati membri a condividere le loro competenze in occasione delle apposite riunioni ad hoc, nell'intento di accelerare il processo ed evitare duplicazioni. Cooperazione, migliori pratiche e ampia condivisione delle informazioni sono essenziali in questa fase.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2022

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione

⁽²⁷⁾ <https://europa.eu/europass/it>.

⁽²⁸⁾ <https://ec.europa.eu/migrantskills/#/>.